



E' POSSIBILE IMPUGNARE A DISTANZA DI SECOLI UN CONTRATTO

FONDATO SU UN'ERRATA ATTRIBUZIONE” di Fabrizio Lemme

In un delizioso articolo, inserito in “Diari di lavoro n. 2 (Einaudi, 1976, pag. 123 e ss.)” ed intitolato “Un Lelio Orsi trasformato in Correggio, ovvero un archetipo della perizia commerciale”, Federico Zeri illustra una vicenda che risale al lontano 5 marzo 1679: il “marchand-amateur” Padre Sebastiano Resta vende un dipinto raffigurante una “Annunciazione”, portante sul retro l’attribuzione concorde al Correggio di ben tredici pittori operanti a Roma, ognuno dei quali sottoscrive il proprio parere.

Padre Resta aggiunge che altri tre pittori, come i precedenti assai reputati, avrebbero concordato sull’attribuzione al Correggio.

Peraltro, si trattava di un’evidente “promozione” del dipinto, il quale è da riferire non al grande Antonio Allegri - denominato “Correggio” per un classico toponimo - ma al suo assai più modesto allievo Lelio Orsi da Novellara.

E su questo punto tutta la comunità scientifica è ormai d’accordo.

Tralasciamo le ulteriori considerazioni svolte da Zeri in riferimento a questa “promozione”, fatta in una pluralità di perizie “al portatore”, come lo sono oggi quelle sul retro di fotografie o con lettere che si rivolgono ad un ignoto “gentile signore”, bollate dal grande storico dell’arte come “perizie commerciali”.

Qui, all’avvocato dell’arte, preme rilevare dei problemi giuridici legati a questo non singolare caso.

Infatti, per un principio giuridico che risale addirittura al diritto romano, il contratto concluso per errore comune o per dolo è annullabile e l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal momento in cui si è scoperto il vizio contrattuale: ossia il contraente od i suoi eredi scoprono il dolo o l’errore.

Quindi, nel caso di specie, se esistessero ancora eredi di Padre Sebastiano Resta ed eredi degli acquirenti del dipinto, questi ultimi, letto – magari a distanza di molti anni – l’articolo di Federico Zeri, potrebbero impugnare il contratto concluso nel 1679 per dolo, ove fosse dimostrabile che Padre Resta conoscesse il vero autore dell’opera (Lelio Orsi) e avesse architettato la sua “promozione” al ben più importante e quotato Antonio Allegri. Quanto meno, il contratto potrebbe essere impugnato per errore comune, essendo evidente che entrambi i contraenti avevano erroneamente supposto una diversa e ben più alta paternità del dipinto compravenduto.

Quindi, si potrebbe instaurare un processo con riferimento ad un contratto concluso oltre trecento anni or sono!

Questa è la conclusione che si può trarre dal combinato disposto degli artt. 1372, 1427, 1442 c.c. vigente, che, lo ripeto, codificano “regulae juris” di millenaria applicazione e dunque vigenti anche nel 1679.

Ora, un principio fundamentalissimo del diritto è



quello per il quale, con il decorso di un tempo diversamente articolato ma mai illimitato, le situazioni giuridiche consolidate non possano più essere discusse. Su questo riposano istituti fondamentali quali la prescrizione e l'usucapione.

Come si risolve, allora, la conflittualità tra il decorso della prescrizione nell'azione di annullamento (che sposta all'infinito il maturare della preclusione per tale azione) ed il principio di pace sociale, sotteso appunto dalla prescrizione e dall'usucapione?

A mio avviso, un giurista pisano, Umberto Breccia, ha genialmente risolto l'enigma enunciando questo principio: l'art. 2033 c.c. prevede l'azione generale di "pagamento dell'indebito".

Distinguendo tra tale azione, volta al recupero di quanto ingiustamente pagato e già riconosciuta nel diritto romano con il nome di "condictio indebiti" e l'azione di nullità o annullamento del contratto, Breccia ritiene che, decorsi dieci anni dal contratto (ossia, decorso il termine di prescrizione dell'azione di

pagamento dell'indebito), non sia più possibile ripete-
re dall'acquirente quanto questi abbia percepito in virtù di un titolo contrattuale successivamente dichiarato nullo o annullato.

In altri termini, applicando il principio enunciato da Umberto Breccia alla vicenda del 1679, gli eredi dell'acquirente del dipinto che Padre Resta contrabbandò come Correggio ma che era in realtà un'opera di Lelio Orsi, potrebbero agire in giudizio per ottenere l'annullamento del contratto ma non per riavere il prezzo, maggiorato degli interessi maturati in quasi 350 anni!

La constatazione che la loro azione sarebbe meramente "virtuale" sconsiglierebbe gli eredi dall'intraprenderla solo "per la gloria".

La motivazione economica è una regola ultragiuridica, normalmente assistita dalla "infallibilità": è su di essa, dunque, che a volte occorre fare affidamento per evitare discrasie giuridiche, altrimenti insuperabili.